

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE LA
FABBRICA DEI SOGNI
SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCAFATI SA VIA AQUINO SNC
Numero REA: SA - 376839
Codice fiscale: 04568230652
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2018 - Statuto completo	2
--	---



D'Antonio Emilia

S T A T U T O

della Cooperativa sociale

"COOPERATIVA SOCIALE LA FABBRICA DEI SOGNI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa sociale denominata

"COOPERATIVA SOCIALE LA FABBRICA DEI SOGNI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha sede legale nel **Comune di Scafati (SA)**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del cod. civ. ha scopo mutualistico e ai sensi dell'art. 2521 - secondo comma del Cod. civ. può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai sensi dell'art. 2521 cod. civ. i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività **mutualistica** tra la società ed i soci.

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico di offrire servizi socio - sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art. 1 - legge 8 novembre 1991 n. 381.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento formulato a

	norma delle leggi vigenti in materia con particolare riferi-	
	mento alla legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determina-	
	ti, la Cooperativa ha per oggetto:	
	a) la gestione e l'amministrazione di scuole di ogni ordi-	
	ne e grado, aperte a tutti coloro che accettino il progetto	
	ed il metodo educativo della scuola;	
	b) la prestazione ed organizzazione di tutti i servizi ne-	
	cessari al compito di cui alla lettera a) anche tramite la	
	stipulazione di contratti con gestori di scuole libere o al-	
	tri enti ed associazioni;	
	c) la promozione, istituzione, gestione o sostenimento di	
	iniziative e servizi culturali ed educativi a servizio della	
	collettività, sempre nell'ambito dei principi ispiratori di	
	cui all'articolo precedente, quali centri culturali e socia-	
	li, corsi di qualificazione professionale e di aggiornamen-	
	to, spazi destinati ai ragazzi con orari ridotti e/o frequen-	
	ze diversificate, ludoteca, ludobus, beby parking, spazi te-	
	matici, servizi di assistenza e beby sitteraggio in sede e	
	presso il domicilio delle famiglie, attività di sostegno sco-	
	lastico per i minori, attività sportive, attività ricreative	
	e di assistenza, attività educativa, culturale e di anima-	
	zione, librerie, mense, ecc.;	
	d) la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati	
	in vista della realizzazione di quanto alle lettere a), b),	
	c), nonché il ricevimento di contributi finanziari da tali	
	enti, fermo restando che in nessun caso il contenuto di ta-	
	li convenzioni può essere tale da contraddire i principi fon-	
	damentali a cui la Cooperativa si ispira ed in particolare	
	il diritto alla gestione libera ed autonoma delle opere edu-	
	cative.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, nonché concludere tutte le operazioni di natura immobi-	
	liare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria ne-	
	cessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai	
	medesimi.	
	La Cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre impre-	
	se a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	La Cooperativa potrà, inoltre, ricevere prestiti da soci, fi-	
	nalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria	
	dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta	
	di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle for-	
	me consentite dalla legge.	

	Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare, in modo permanente e secondo	
	contingenti opportunità, la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo coopera-	
	tivo.	
	La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali	
	potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge	
	numero 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificati-	
	ve ed integrative.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PRO-	
	CEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUO-	
	TE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4	
	Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere in-	
	feriore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'at-	
	tività delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano com-	
	piuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o me-	
	stieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e	
	che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializza-	
	zione professionale possano partecipare direttamente ai lavo-	
	ri dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo eser-	
	cizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti	
	con la cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative	
	concorrenti che perseguono identici scopi sociali. E' fatto	
	divieto, senza espresso consenso dell'Organo Amministrativo,	
	di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabi-	
	liti dalla legge.	
	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro o-	
	pera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novem-	
	bre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può supera-	
	re la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari	
	sono iscritti in un apposita sezione del libro soci.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11 della	
	legge 8 novembre 1991, n.381 anche persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento	
	e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art.10) della	
	legge 8 novembre 1991, n.381.	

	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	ARTICOLO 5	
	Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare do-	
	manda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventua-	
	le numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o	
	altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della società nonchè alle delibere già legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, nonchè ai regolamenti interni.	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art.2528 del codice civi-	
	le, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita	
	annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, dell'even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, in base all'esistenza o meno dei re-	
	quisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'ine-	
	sistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito	
	alla domanda ai sensi dell'art.2528 del codice civile e deve	
	entro 60 (sessanta) giorni motivare la eventuale deliberazio-	
	ne di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola al-	
	l'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia ac-	
	colta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della sua prossima successiva convoca-	
	zione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'intre-	
	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annota-	
	ta nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente ab-	
	bia effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	

	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art.2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	CAPO II	
	MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 7	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art.2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 8	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore :	
	- che, ai sensi dell'art.2043 del codice civile, cagioni al-	

	la cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle della società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizioni innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 9	
	In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).	
	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	ARTICOLO 10	
	I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo	

	il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12	
	Le quote sono sempre nominative.	
	Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Ai sensi dell'art. 2530 del Codice Civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 13	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge .	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	

	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.	
	Qualora la società cooperativa ricorra a prestiti sociali, essa è tenuta ad impegnare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale. Alle somme versate ai soci non si applica l'art. 2467 C.C.. (art.1 commi 238-239 Legge 27.12.2017 n.205).	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI - FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 14	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- l'Organo Amministrativo;	
	- il Collegio Sindacale.	
	CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 15	
	Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.	
	L'assemblea è costituita da tutti i soci.	
	CONVOCAZIONE	
	L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e	

	di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale di-	
	chiarazione verrà conservata tra gli atti della società.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convoca-	
	zione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni	
	previste al secondo comma dell'art.2364 del codice civile.	
	DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO	
	Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel Libro soci ed ogni socio cooperatore	
	ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota	
	posseduta.	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di am-	
	ministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio	
	Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza	
	l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati del-	
	le votazioni.	
	COMPETENZE	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongo-	
	no alla loro approvazione.	
	All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale	
	ed eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e	
	sulla copertura delle perdite;	
	c) - procedere alla nomina e revoca del Consiglio di Ammini-	
	strazione, dei sindaci e del revisore;	
	d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli	
	amministratori per la loro attività e determinare il compen-	
	so annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori,	
	dei sindaci e del revisore;	
	f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente	
	accantonati per fini di mutualità;	
	g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni ;	
	h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi azienda-	
	le, con le relative forme di apporto, anche economico, da	
	parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della cri-	
	si, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla leg-	
	ge, il programma di mobilità;	
	i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal	
	Consiglio;	
	l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e del-	

	lo statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;	
	m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo statuto;	
	n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;	
	o) - approvare i regolamenti interni sul finanziamento della società;	
	p) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.	
	VERBALIZZAZIONE	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal Notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 16	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, eletti ed individuati nel numero dall'assemblea.	
	Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.	

	ARTICOLO 17	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società	
	ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano	
	dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.	
	L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.	
	ARTICOLO 18	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che	
	non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà	
	dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.	
	L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro	
	del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.	
	La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:	
	1) sia consentito al Presidente del consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto	

	verbalizzante.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'art. 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 19	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio.	
	ARTICOLO 20	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.	
	Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonchè una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.	
	CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 21	
	La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa finchè non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.2409 - ter del Codice Civile.	
	ARTICOLO 22	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto,	

	si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni pre-	
	viste in materia di Collegio Sindacale della società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	CAPO V - REVISORE	
	ARTICOLO 23	
	In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non	
	sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato	
	con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un	
	Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza al-	
	la data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; de-	
	cade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese della nomina del Collegio Sindacale.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter	
	C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.	
	2409 sexies C.C.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E	
	COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI.	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 24	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di o-	
	gni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammi-	
	nistrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto	
	economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bi-	
	lancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codi-	
	ce civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività	
	svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse ge-	
	stioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codi-	
	ce civile.	
	ARTICOLO 25	
	In considerazione degli scopi societari che escludono ogni	
	fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilan-	
	cio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto	
	dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo	
	26 (ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distribuzio-	
	ne degli utili annuali destinandoli :	
	a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cen-	
	to) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n.59;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n.59;	
	d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura	

	che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare	
	in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttife-	
	ri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-	
	fettivamente versato;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costitutivo dall'assemblea e/o previ-	
	sto per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-	
	stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazio-	
	ne di scopi sociali prescelti dall'assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 26	
	La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i	
	dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventual-	
	mente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'eroga-	
	zione del ristorno ai soci cooperatori , nel rispetto dei li-	
	miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo appo-	
	sito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzio-	
	ne alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrat-	
	tenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal	
	Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri	
	di ripartizione, i quali, in via generale, devono considera-	
	re le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, an-	
	zianità ed esperienza lavorativa.	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione al-	
	la qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono	
	superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa	
	nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 27	
	La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei	
	soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla leg-	
	ge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazio-	
	ne che trattasi di società in liquidazione.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, previa eventuale eliminazione della causa di sciogli-	
	mento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei so-	
	ci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civi-	
	le.	
	TITOLO VII	
	MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 28	
	In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- è vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperato-	
	ri in misura superiore all'interesse massimo dei buoni posta-	

	li fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi.	
	- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori .	
	- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	TITOLO VIII	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	ARTICOLO 29	
	Il funzionamento della Cooperativa è disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 30	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonchè tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purchè compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.	
	L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n.5.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 7.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE	
	ARTICOLO 31	
	Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.	
	Firmato: Sara Malafronte - Notaio Emilia D'Antonio - Sigillo.	